

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANSELMI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MANCINI VINCENZO,
BALBO CECCARELLI, FERRARI MARTE, BIANCHI, ARISIO,
PALLANTI, AZZOLINI, BELARDI MERLO, GHINAMI, SOSPIRI,
CALAMIDA, FERRARI GIORGIO**

Presentata il 27 novembre 1985

**Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n 903,
sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, ha involontariamente creato una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati quanto a ricorribilità in giudizio avverso il comportamento illegittimo del datore di lavoro e per la rimozione dei suoi effetti

Infatti, l'articolo 15 della citata legge, mentre prevede in caso di impiego privato che gli interessati e le organizzazioni sindacali eventualmente da essi delegate possano ricorrere entro due giorni al pre-

tore del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunciato, in funzione di giudice del lavoro, il quale adotta i provvedimenti idonei a far cessare la discriminazione sol che la ritenga sussistente, in caso di impiego pubblico rinvia alle norme di procedura vigenti per i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali

Affinché poi questi ultimi adottino i provvedimenti idonei a far cessare la discriminazione denunciata, occorre, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regio-

nali, disposizione alla quale il citato articolo 15 fa espresso rinvio, che si tratti di danno grave e irreparabile (a somiglianza di quanto disposto dall'articolo 700 del codice di procedura civile, che, per l'adozione dei provvedimenti di urgenza, richiede la sussistenza di un pregiudizio « imminente e irreparabile »).

Tale differenza legislativa ha provocato numerose doglianze, non soltanto da parte di singoli lavoratori e di organizza-

zioni sindacali, ma anche di organi pubblici preposti al controllo dell'attuazione della legge, i quali tutti hanno sollecitato un'iniziativa che chiarisca che l'articolo 15 della citata legge si limita ad indicare la competenza dei tribunali amministrativi regionali in caso di impiego pubblico, senza tuttavia diversità quantomeno di presupposti.

Il testo che segue è pertanto finalizzato allo scopo sopra illustrato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Qualora le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici, la competenza spetta al tribunale amministrativo regionale del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato. Il tribunale adotta i provvedimenti di sospensione dell'atto, di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, solo che ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso ».